



Recupero delle accise sul gasolio del quarto trimestre 2025 Nota dell'Agenzia delle Dogane

FAI INFORMA 282/2025 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, con [nota prot. 0846601 dello scorso 18 dicembre](#), l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per il recupero delle accise sul gasolio commerciale consumato nel quarto trimestre 2025 (1 ottobre – 31 dicembre 2025) sui veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton di categoria ecologica non inferiore ad euro 5.

Anche per il quarto trimestre 2025, è confermato che l'importo del recupero dell'accisa sul gasolio per autotrazione ammonta a € 229,18 per mille litri di gasolio, frutto dell'aumento dell'accisa di 1,50 centesimi di €/l in vigore dal 15 maggio 2025 per effetto del [decreto interministeriale del 14 maggio 2025](#).

Per quanto riguarda il gasolio **HVO**, ricordiamo che il predetto aumento dell'accisa ha interessato quello che non rispetta i requisiti richiamati dall'art.3, comma 4 del [d.lgs 43/2025](#), e in particolare la condizione della provenienza di tale gasolio dalle materie prime stabilite [nell'allegato IX della direttiva \(UE\) 2018/2001](#); per esso, quindi, il recupero dell'accisa a cui si ha diritto è pari a € **229,18 per mille litri di gasolio**.

Viceversa, il gasolio **HVO che rispetta detti requisiti** beneficia ancora di un'aliquota di accise inferiore (617,40 € per mille litri di prodotto), identica a quella applicata al gasolio per autotrazione prima dell'ultimo aumento, per cui l'importo del recupero continua ad attestarsi in € 214,18 per mille litri di gasolio HVO.

Peraltro, le Dogane precisano che qualora dalla documentazione in possesso dell'impresa di autotrasporto (annotazione nell'e-DAS, informazioni contenute nella fattura, altra documentazione commerciale) non risultino indicazioni tali da far emergere con certezza se il gasolio HVO acquistato sia o meno soggetto ad un'accisa più bassa, allo stesso si applicherà sempre l'accisa più bassa di 617,40 € per mille litri di prodotto che darà diritto a un recupero delle accise di € 214,18 per mille litri di gasolio HVO; ciò al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera.

Questa differenza relativa all'HVO si riflette anche sui quadri del modello da compilare, ed in particolare:

- per l'HVO di cui non si abbiano informazioni sul rispetto delle condizioni dell'art. 3.4 del d.lgs 43/2025, il richiedente dovrà compilare il quadro A-3;
- Il quadro A-2, invece, deve essere compilato con i dati dei consumi di HVO conforme alle specifiche della predetta normativa;
- il quadro A-1 va compilato con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di HVO che non soddisfano le citate condizioni.

Sempre il quadro A-3 – specifica la nota delle Dogane – è destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati da distributori privati quando gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto prima del 15 maggio 2025, come comprovato dall'e-DAS emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo.

Per quanto riguarda la presentazione della richiesta di recupero delle accise, può avvenire **dal 1° Gennaio al 2 febbraio 2026** tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., avvalendosi – per la predisposizione dei file da inviare – del software presente nella [sezione del sito dell'Agenzia delle Dogane dedicata al recupero delle accise 4° trimestre 2025](#). All'interno di questa sezione, peraltro, si raccomanda di prestare attenzione alle indicazioni fornite dall'Agenzia sulla circostanza che, dal 1° novembre 2025, non potranno più trasmettersi dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio; pertanto, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° novembre 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l'esercente dovrà utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili sul portale ADM a partire dalla medesima data.

A seguito dell'adozione della [circolare 11 del 26.5.2025](#), in alternativa a quanto sopra l'invio della dichiarazione trimestrale di rimborso può anche avvenire a mezzo PEC inviata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente; in tal caso, la dichiarazione andrà sottoscritta secondo le regole stabilite al par. 1 della menzionata circolare delle Dogane, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto. Di conseguenza, l'invio in formato cartaceo insieme al supporto informatico (CD, DVD, pen drive USB) diventa residuale, soltanto qualora l'impresa fosse impossibilitata ad avvalersi di una delle due modalità di invio appena descritte.

Circa l'individuazione dell'ufficio delle Dogane competente a ricevere le domande di recupero, per le imprese nazionali si fa riferimento alla sede operativa dell'impresa o, in caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative.

Per quanto riguarda le altre indicazioni fornite dalla circolare:

- circa la compensazione del credito d'imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “**6740**” e può effettuarsi anche quando l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle

imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

- Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la [nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018](#) che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.
- Nel modello di domanda:
 - nelle colonne “**DATA INIZIO POSSESSO**” e “**DATA FINE POSSESSO**”, è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° ottobre” e “31 dicembre”;
 - la colonna “**MEZZO SPECIALE**” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
 - nella colonna “**LITRI CONSUMATI**”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburante indicati nello specifico Quadro A-n riforniti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025;
 - alla colonna “**KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)**” di ciascun riquadro, l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel periodo di riferimento avendo cura di imputarli, in ciascun quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2025.

In ultimo, l’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre del 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026; il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, potrà richiedersi entro il 30 giugno 2027.